



Camera di Commercio
Lecco



unioncamere lombardia
camere di commercio
lombarde



ADIZIONE SPECIALE
Camera di Commercio Lecco

Fiscalità 2015:

Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

Dr Alberto Perani

Lecco, 11 febbraio 2015

Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

- Dichiarazioni d'intento
- Comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi Black list
- Semplificazione elenchi Intrastat servizi
- Vies

Dichiarazioni d'intento

Status di «**Esportatore abituale**»



diritto di acquistare in sospensione di imposta beni e servizi di qualsiasi natura

Soggetti interessati: soggetti passivi d'imposta che nell'anno solare precedente (**plafond fisso**) ovvero nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**) abbiano registrato un ammontare di **operazioni non imponibili** superiori al **10%** del volume d'affari determinato ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 633/72

Dichiarazioni d'intento

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

- Art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72 – Cessioni all'esportazione;
- Art. 8 bis, co. 1 DPR 633/72 – Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- Art. 9 co. 1 DPR 633/72 – Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- Art. 71 co. 1 DPR 633/72 – Operazioni con la Città del Vaticano o con la Repubblica S.M.;
- Art. 72 DPR 633/72 – Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali;
- Art.41 co. 1 e 2 DL 331/93 – Cessioni intracomunitarie;
- Art. 58 co. 1 DL 331/93 – Triangolazioni nazionali;
- Art. 50 bis co. 4 lett. f) DL 331/93 – Cessioni intracomunitarie di beni estratti da depositi Iva;
- Art. 50 bis co. 4 lett. g) DL 331/93 – Cessioni di beni estratti da depositi Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio doganale della comunità;
- Art.51 co.3 DL 331/93 – Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli di cui all' art. 34 del DPR 633/72;
- Art. 37 co. 1 DL 41/95 – Margine delle operazioni non imponibile relative ai beni usati.

Dichiarazioni d'intento

L'**esportatore abituale** che intende usufruire del regime di acquisto senza l'applicazione dell'imposta deve inviare al proprio fornitore prima di effettuare l'acquisto una



DICHIARAZIONE D'INTENTO

- redatta in duplice copia su apposito modello ministeriale approvato con DM del 6.12.1986;
- progressivamente numerata, datata e sottoscritta dal dichiarante;
- deve riportare i limiti quantitativi o temporali entro i quali il fornitore è esonerato dall'addebito dell'Iva sulle operazioni che effettuerà nei suoi confronti;

Dichiarazioni d'intento

Normativa previgente

Il fornitore dell'esportatore abituale era obbligato:

Trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta



Entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Dichiarazioni d'intento

Normativa previgente

- In caso di omessa comunicazione nel termine indicato o in caso di comunicazione con dati incompleti o inesatti, il fornitore è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. n.471 del 1997, **compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta relativa alle fatture emesse senza addebito di IVA**, relative alle dichiarazioni d'intento oggetto della comunicazione;
- Chiunque omette di inviare, nei termini previsti la invia con dati incompleti o inesatti, è **responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.** (art. 1 comma 384 legge 311/2004)

Dichiarazioni d'intento

NOVITA' dal 01 gennaio 2015

art. 20 del decreto semplificazioni (modifica l'art.1 co.1 lett. c) del DL n.746 del 29/12/1983)

Dispone che:

1. L'esportatore abituale trasmette telematicamente all' Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
2. La dichiarazione unitamente alla ricevuta telematica dell' Agenzia delle Entrate viene consegnata dall'esportatore abituale al fornitore;
3. Il fornitore emetta la fattura senza applicazione dell'Iva **soltanto dopo il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all' Agenzia delle Entrate**. Il riscontro potrà essere effettuato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it in un'area appositamente dedicata oppure nel proprio cassetto fiscale;
4. Il fornitore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Dichiarazioni d'intento

NOVITA' dal 01 gennaio 2015

Modifica del regime sanzionatorio disposto dall'art.7,co.4-bis del D.Lgs. 471/97: viene punito il cedente/prestatore con una sanzione tra il 100% e 200% dell'imposta relativa alle fatture emesse senza addebito dell'Iva se emette fatture nei confronti dell'esportatore abituale prima di aver ricevuto da questi la dichiarazione d'intento corredata della ricevuta di presentazione e riscontrato l'avvenuta presentazione telematica.

Dichiarazioni d'intento

NOVITA' dal 01 gennaio 2015

Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante e fornitore:

- tenuta e aggiornamento del registro (art.39 DPR 633/72);
- il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

Dichiarazioni d'intento

NOVITA' dal 01 gennaio 2015

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/12/2014 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento.

Il nuovo modello contiene i seguenti dati:

- I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario;
- La dichiarazione d'intento;
- I dati del destinatario;
- La firma del richiedente;
- I dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

Dichiarazioni d'intento

NOVITA' dal 01 gennaio 2015

Due modalità per operare
(Provvedimento Ade del 12/12/2014)



fino all'**11 febbraio 2015**,
gli operatori possono consegnare o
inviare la dichiarazione di
intento al proprio cedente o
prestatore secondo le modalità
vigenti anteriormente alla
emanazione del Provvedimento.

dal **12 febbraio 2015**
cesserà il regime
transitorio e si
applicheranno le nuove
regole.

Comunicazione Black List

Art. 1 co.1 DL n. 40 del 25 marzo 2014



Obbligo di comunicazione all' Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con operatori economici localizzati in «paradisi fiscali»



Elenco Paesi Black List è incluso nel D.M. 4 Maggio 1999 e 21 novembre 2001 (**NB: D.M. n. 45 del 12 febbraio 2014, in vigore dal 23 febbraio 2014 esclude San Marino dall'elenco dei Paesi Black List**)

Comunicazione Black List

**Soggetti interessati
(normativa previgente)**



soggetti passivi Iva residenti o non residenti che effettuano cessioni di beni/servizi ed acquisti di beni/servizi di importo superiore ad euro 500,00

Comunicazione Black List

Periodicità di trasmissione (normativa previgente)

- **Trimestrale:** soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00;
- **Mensile:** in tutti gli altri casi

Comunicazione Black List

Modalità di trasmissione

«Modello di comunicazione polivalente»

quadro **BL** devono essere indicate:

- **operazioni attive**
- **operazioni passive**

Suddivise a seconda che le stesse siano operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette

Comunicazione Black List

Novità

Art. 21 decreto semplificazioni fiscali

- Comunicazione con frequenza annuale
- Operazioni comunicate se di importo superiore ad Euro 10.000,00

Circolare 31/E del 30/12/2014 dell'Ade

«importo complessivo annuale»



Il limite dei 10.000 euro si intende non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo.

NB: per il 2014 i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti.

Semplificazioni Intrastat servizi

Elenco riepilogativo Intrastat servizi

Contenuto elenchi Intrastat servizi attuale:

- Il numero di identificazione Iva della controparte;
- Il valore totale della transazione;
- Il numero di riferimento della fattura;
- La data della fattura;
- Il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- La modalità di erogazione del servizio;
- La modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;
- Il paese di pagamento

Semplificazioni Intrastat servizi

Novità

Art. 23 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



Previsione di emanazione di un provvedimento da parte dell'agenzia delle dogane per modificare l'art. 50 co.6-ter DL 331/93 per la semplificazione degli Intrastat servizi.

Nuovo contenuto elenchi Intrastat servizi:

- Numero di identificazione Iva delle controparti;
- Valore totale delle transazioni suddette;
- Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento

Semplificazioni Intrastat servizi

Novità

Art. 25 DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI



Modificato art.34 co.5 DL 41/1995 che sanziona la mancata fornitura dei dati statistici Intrastat



Solo operatori che hanno fatto nel mese spedizioni o arrivi per importo > 750.000 euro



Sanzioni applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate

Vies

VAT Information Exchange System

Si tratta dell'archivio informatico europeo sull'IVA la cui inclusione rappresenta un requisito necessario per chi esercita attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione) e intenda effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 27, DI 78/2010).

Vies

Modalità di iscrizione:

- **Già titolari di P.Iva:** (se non hanno mai posto in essere operazioni intracomunitarie) volontà di iscrizione presentata mediante apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate;
- **Non titolari di P.Iva:** volontà manifestata in sede di dichiarazione di inizio attività (quadro I dei modelli AA7/AA9)



Inserimento nell'archivio Vies trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ed in assenza di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate **(NB: blocco dell'operatività intracomunitaria dell'impresa per 30 giorni)**

Vies

Mancata iscrizione nell'archivio Vies



Agenzia delle entrate Circolare n.39/E 2011

«eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'archivio VIES devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, qualora l'operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo».

Vies

Soggetto passivo secondo la Corte di giustizia UE



- Sentenza 1 marzo 2012 causa **C-280/10**: unico elemento rilevante per l'identificazione della soggettività passiva è l'esercizio di un'attività economica;
- Sentenza 12 luglio 2012 causa **C-284/11**: prevalenza degli elementi sostanziali su quelli formali, anche nel caso di un soggetto economico privo di registrazione ai fini Iva;
- Sentenza 06 settembre 2012 causa **C-273/11**: «benché il numero di identificazione Iva fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, si tratta tuttavia di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all'esenzione dell'Iva qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria»;
- Sentenza 09 ottobre 2014 causa **C-492/13**: la retroattiva cancellazione dal Vies dell'acquirente Ue, non può far negare la non imponibilità iva della cessione intraUe.

Vies

Novità

Art. 22 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



- Iscrizione nell'archivio con efficacia immediata, senza la necessità di attendere i 30 giorni di «silenzio-assenso»
- **Esclusione** dall'archivio delle Partite Iva che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo Intrastat per **4 trimestri consecutivi**

Vies

Novità

Provvedimento n.159941 del 12 dicembre 2014

Modalità di inclusione nel Vies:



coloro che iniziano una nuova attività: compilano il campo «operazioni intracomunitarie» del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).



coloro che già esercitano un'attività: utilizzano le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate.

Vies

Novità

Provvedimento n.159941 del 12 dicembre 2014

Modalità di esclusione dal Vies:



- L'agenzia procede all'esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati Vies qualora gli stessi non presentino alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi;
- L'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione Provinciale competente, previo invio di una apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.



Camera di Commercio
Lecco



FISCALITÀ 2015:

Lo sportello Unico per i servizi telematici (Moss)

**Dr. Alberto Perani
Lecco, 11 febbraio 2015**

Lo sportello Unico per i servizi telematici (Moss)

- E-commerce: regime fiscale Iva
 - Il commercio elettronico indiretto
 - Il commercio elettronico diretto
- Il Mini Sportello Unico

E-commerce: regime fiscale Iva

- **Commercio elettronico indiretto**: rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti :
 - Concludono la transazione;
 - Eseguono il pagamento.Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza.
- **Commercio elettronico diretto**: cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:
 - concludere la transazione;
 - scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
 - eseguire il pagamento.

Commercio elettronico indiretto

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali:

- in Dogana se si tratta di importazione;
- come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

Commercio elettronico indiretto

Operazioni interne



- entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
- si applica la disciplina del DPR 633/1972;
- essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta).

Commercio elettronico indiretto

Operazioni intracomunitarie



I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:
 - si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
 - se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Commercio elettronico indiretto

- cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993:
 - si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
 - se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
- se cedente e acquirente sono soggetti passivi residenti in diversi paesi Ue, si applica la regola degli acquisti intracomunitari con reverse charge.

Commercio elettronico indiretto

Operazioni internazionali



Quando una delle due parti è residente extra-Ue, si applicano:

- Artt. 67 e segg. DPR 633/1972 per le **importazioni**: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'Iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana;
- art. 8 DPR 633/1972 per le **esportazioni**: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta.

E-commerce: regime fiscale Iva

Commercio elettronico diretto



Regolamento UE n. 282/2011:

➔ Art. 7, comma 1: *«I servizi prestati tramite mezzi elettronici...comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione»*

Commercio elettronico diretto



Art. 7, comma 2: sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

- fornitura di prodotti digitali in genere;
- servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line;
- Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato.

Commercio elettronico diretto



Allegato I: integrando l'elenco allegato alla direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, prevede i seguenti servizi rientranti nell'attività di commercio elettronico diretto:

- fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- fornitura di software e relativo aggiornamento;
- fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati;
- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Commercio elettronico diretto



Il regolamento UE 282/2011 prevede una serie di servizi che non rientrano nel commercio elettronico:

- servizi di radiodiffusione e di televisione;
- servizi di telecomunicazione;
- beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente
- CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;
- materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- CD e audiocassette;
- video cassette e DVD;
- giochi su CD-Rom;
- servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

segue...

Commercio elettronico diretto

- servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
- servizi di conservazione dei dati off line;
- servizi pubblicitari;
- servizi di helpdesk telefonico;
- servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- i servizi telefonici con una componente video: videofonia;
- l'accesso a Internet e al World Wide Web;
- i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Commercio elettronico diretto



Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che non si considerano prestati con mezzi elettronici:

- quelli di radiodiffusione e di televisione vengono indicati come servizi di teleradiodiffusione;
- rientrano e quindi sono esclusi dai servizi elettronici anche:
 - la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
 - la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini;
- sono stati soppressi i seguenti servizi:
 - i servizi telefonici con una componente video: videofonia;
 - l'accesso a Internet e al World Wide Web;
 - i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

1. Prestazioni rese a privati italiani da parte di soggetti extra-Ue
Deroga ai sensi art. 7-sexies, comma 1, lett. F) DPR 633/72



Sono rilevanti ai fini Iva in Italia. L'operatore extra-Ue deve identificarsi nello Stato Ue in cui le stesse sono eseguite. Per evitare l'identificazione in ogni stato in cui opera, l'operatore extra-Ue si può identificare in un qualsiasi Stato Ue per eseguire i versamenti Iva relativi a tutte le operazioni svolte in Ue (art. 74-quinquies DPR 633/72 e servizio V@t on e-service: VOES)

2. Prestazioni rese a privati italiani/Ue da parte di soggetti italiani/Ue
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del prestatore

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

3. Prestazioni rese a soggetti privati Extra-Ue da parte di soggetti italiani
Deroga art. 7-septies, lett. i) DPR 633/1972



L'operazione è considerata fuori campo Iva

4. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Ue
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (integrazione)

5. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Extra-UE
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (autofattura)

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Novità in merito alla **territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione) resi nei confronti di **privati** domiciliati in Italia o ivi residenti.



L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo (Ue / extra-Ue).



Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico» ovvero «Mini one stop shop», è una semplificazione composta **due regimi speciali**, applicabili:

- dai soggetti passivi;
- per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

E' utilizzabile dai

```
graph LR; A[E' utilizzabile dai] --> B[soggetti Ue (Regime Ue)]; A --> C[soggetti extra-Ue (Regime non Ue)];
```

soggetti Ue (Regime Ue)

soggetti extra-Ue (Regime non Ue)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che ha fissato la propria attività economica, ovvero la propria sede sociale, ovvero ove detiene una stabile organizzazione in uno Stato Ue (che sarà lo Stato di identificazione). Nel caso di un soggetto passivo con più stabili organizzazioni, vi è la facoltà di scelta dello Stato di identificazione ove sussista una delle sue stabili organizzazioni.

Regime non Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione in Ue, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini Iva nell'Ue.

E' necessario il numero di identificazione, che viene rilasciato dallo Stato membro di identificazione scelto liberamente, anche tra gli Stati membri dove vengono resi i servizi.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, regolamento n. 967/2012, i soggetti possono registrarsi al MOSS dall'1.10.2014, fermo restando l'effettiva applicabilità dei regimi dal 01.01.2015.

I regimi sono facoltativi.

Se un soggetto passivo sceglie di avvalersi del MOSS, deve applicarlo in tutti gli Stati UE.



L'applicazione dei regimi non è facoltativa in funzione dello Stato Ue.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA in uno solo Stato Ue (tramite un portale web), evitando l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi.

L'operatore deve registrarsi al Moss in uno **Stato Ue di identificazione** e:

- trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali (anche a Zero), entro il 20 del mese successivo al trimestre, relative ai servizi resi a privati in Ue;
- versa l'IVA dovuta allo Stato di identificazione, che provvede alla trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e della relativa IVA incassata ai rispettivi Stati Ue di competenza, tramite una rete di comunicazione sicura.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Le dichiarazioni dovranno essere compilate in Euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato l'Euro possono richiedere la loro valuta nazionale, ma poi andranno convertite in Euro al momento delle trasmissioni agli Stati membri.

Lo stato membro di identificazione trattiene:

- Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il 30% dei pagamenti dell'IVA da trasferire agli Stati membri di consumo;
- Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale sarà il 15%;
- Dal 1° gennaio 2019 scenderà allo 0%.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Fatturazione

- Come per i servizi elettronici nei rapporti B2B, vi è anche l'obbligo di fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati.
- I soggetti passivi devono applicare il regime previsto nello Stato Ue di consumo del servizio, sia nelle regole sostanziali che in quelle relative alla fatturazione.
- La Commissione Europea raccomanda l'esonero dall'obbligo di fatturazione per le prestazioni rientranti nel sistema di tassazione MOSS → E' auspicabile che il legislatore nazionale segua questo orientamento.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Controlli e verifiche: verranno effettuate sulla base della legislazione dei singoli Stati membri di consumo e la Commissione Europa garantirà un coordinamento.

Informazioni sui business dei prestatori: rese disponibili on line dalla Autorità del paese di identificazione agli altri Stati membri.

Rimborso: se la rettifica verrà individuata prima del trasferimento degli importi ai diversi Stati membri, l'eventuale rimborso di importi versati erroneamente verrà effettuato dal Paese di identificazione, altrimenti dallo Stato di erogazione del servizio.

Sanzioni: eventuali sanzioni per ritardo nella presentazione delle dichiarazioni o nei pagamenti sono di competenza dello Stato di consumo.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Cause di esclusione: lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo dal Moss ed il prestatore può opporsi alla decisione. Esempi di cause di esclusione:

- il soggetto passivo non fornisce più servizi elettronici;
- il soggetto passivo non ha più le condizioni necessarie per il regime;
- il soggetto passivo non osserva le norme relative al regime.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Criticità operative:

- Conoscenza e interazione con differenti legislazioni e procedure nazionali.
- Onerosi adempimenti documentali per dichiarazioni e fatturazione.
- Analisi di cash flow.
- Consapevolezza di eventuali aumenti di aliquota o di eventuali aliquote ridotte applicate ai servizi in esame.

Futuri sviluppi:

Possibilità in futuro di estendere il Moss anche alle vendite a distanza, nonché alle transazioni di modesto valore



FISCALITA' 2015: EXPO 2015

Circolare Agenzia delle Entrate n.26 del 07 agosto 2014

Expo 2015

- Expo Milano 2015 è l'esposizione Universale organizzata dall'Italia che avrà come tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita»;
- L'accordo stipulato tra il nostro Paese e il BIE (*Bureau International des Expositions*) ha previsto specifiche **agevolazioni fiscali** per i soggetti che parteciperanno a vario titolo all'evento.

Expo 2015

L'agenzia delle Entrate ha fornito un quadro dettagliato delle agevolazioni fiscali e ha analizzato la disciplina delle operazioni svolte nell'Expo 2015.



Circolare n. 26/E del 07 agosto 2014

Expo 2015 – Soggetti interessati

Partecipanti Ufficiali

Stati ed Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto l'invito ufficiale da parte del Governo Italiano (Commissariato Generale di Sezione)

Partecipanti Non Ufficiali

Entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario generale a partecipare all'evento (es: amministrazioni pubbliche territoriali, imprese ed organizzazioni della società civile)

Organizzatore

Società «EXPO 2015 Spa»

Proprietario

Società «AREOEXPO Spa»

Expo 2015 – Soggetti

Agevolazioni Iva

- 1. Partecipanti Ufficiali:** possono acquistare e/o importare beni e servizi in regime di **non imponibilità IVA** per un importo rilevante (**> 300,00 €**) limitatamente all'attività espositiva;
- 2. Partecipante non ufficiale:** **non possono acquistare** in regime di **non imponibilità Iva** beni e servizi nonché importare con il medesimo regime beni di importo superiore a 300,00 euro;

Expo 2015 – Soggetti

Agevolazioni Iva

- 3. Organizzatore e proprietario:** il primo soggetto usufruisce del regime di **non imponibilità IVA** (*art. 10 dell'Accordo con il BIE*), limitativamente alle **attività svolte per la realizzazione e la gestione del Padiglione Italia**. Entrambi possono utilizzare il sistema del ***reverse charge*** (*art. 19 co. 2 dell'Accordo con il BIE*) nel settore edile con riferimento alle prestazioni di servizio.

(NB: il sistema del ***reverse charge*** previsto dall'Accordo, a differenza di quanto previsto dall'art. 17, co. 6 lett. a) DPR 633/72, **si applica direttamente nei rapporti tra appaltatore e committente.**)

Expo 2015 - Oggetto

- La disciplina di favore prevista dall'accordo trova applicazione esclusivamente per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi impiegati nell'attività ufficiale espositiva la quale ha un carattere non commerciale;
- Restano escluse dai benefici in commento sia le operazioni finalizzate all'attività commerciale che gli acquisti di beni e servizi effettuati per uso personale.

Expo 2015 - Oggetto

- Solo il 20% dello spazio espositivo può essere adibito allo svolgimento di un'attività commerciale;
- Lo svolgimento di tale attività da parte di un partecipante ufficiale e non ufficiale non gode di alcuna agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e delle altre imposte indirette previste dall'Accordo con il BIE

Expo 2015 – Soggetti

Agevolazioni per Imposte dirette - Irap

- 1. Partecipanti Ufficiali:** esenzione imposizione diretta e Irap per **attività istituzionali espositive;**
- 2. Partecipanti Non Ufficiali:** esenzione, nell'ambito delle attività non commerciali, svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta (IRES, IRPEF, IRAP);
- 3. Organizzatore:** la realizzazione e gestione del Padiglione Italia gode delle esenzioni IRES ed IRAP riservate ai Partecipanti Ufficiali;

Expo 2015 – Attività commerciale svolta dai Partecipanti

Lo svolgimento di attività commerciale da parte di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale non gode di alcuna agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.

La tassazione in Italia del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un soggetto non residente è subordinata alla presenza nel territorio dello stato di una **STABILE ORGANIZZAZIONE** (art. 23 co.1 lett. e) TUIR e art. 162 TUIR).

Expo 2015 – Procedura

Territorialità dei servizi


I servizi relativi all'Expo

(es. acquisizione lotti; realizzazione, acquisizione e smontaggio dei padiglioni; servizi di gestione area espositiva; servizi generali)



prestazioni fieristiche e accessorie
(circolare AdE n.37/E del 29/07/2011)

- **rilevanti in Italia**



Soggetti passivi stabiliti in Italia anche tramite una SO
(*art. 7-ter, co. 1, D.P.R. 633/72*)

Soggetti privati (*art. 7 - quinquies, co.1 lett. a) D.P.R. 633/72*) e prestazioni fieristiche e accessorie materialmente svolte in Italia.

- **fuori campo Iva** se rivolti ad operatori non stabiliti

Expo 2015 - Procedura

Diritto di accesso alla manifestazione

Il **luogo impositivo** delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori connessi con l'accesso



Luogo in cui le manifestazioni si svolgono effettivamente, a prescindere dallo status del committente

(art. 7-quinquies DPR 633/72)



Tali prestazioni sono imponibili al **10% (art.46-ter, co.4 DL 69/2013)**

Expo 2015 – Procedura

Sistemi di identificazione Iva per non residenti

SISTEMA	SOGGETTO PASSIVO	MODELLO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Stabile organizzazione	UE/EXTRA -UE	AA7-AA9	<ul style="list-style-type: none">– Telematica– Diretta presso Ade
Rappresentante fiscale	UE/EXTRA-UE	AA7-AA9	<ul style="list-style-type: none">– Telematica– Diretta presso Ade
Identificazione diretta	UE	ANR/3	Diretta, personalmente o a mezzo posta, presso il centro operativo di Pescara

Expo 2015 – Casi particolari

1. Aiuto ai Paesi in via di sviluppo: L'organizzatore si fa carico di una serie di costi che incidono sulla partecipazione dei Paesi in Via di Sviluppo;
2. Utilizzo di *General Contractor*: i servizi relativi alla realizzazione e/o gestione dei padiglioni mantengono la qualifica di servizi relativi ad un'attività di esposizione anche se acquistati da un *General Contractor*.



FISCALITA' 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA

**dr. Alberto Perani
Lecco, 11 febbraio 2015**

Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva

- Corte di Giustizia UE
 - Sentenza 19.12.2013 causa C-563/12
 - Sentenza 06.03.2014 cause C-606/12 e C-607/12
 - Sentenza 02.10.2014 causa C-446/13
 - Sentenza 17.07.2014 causa C-272/13
 - Sentenza 09.10.2014 causa C-492/13
 - Sentenza 11.12.2014 causa C-590/13
- Corte di Cassazione
 - Ordinanza 29.07.2014 n° 17254
 - Sentenza 10.12.2014 n° 26003
- Agenzia delle Entrate
 - - Risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94/E

Corte di giustizia europea

Sentenza 19.12.2013 causa C-563/12: il termine per le esportazioni improprie non può essere perentorio.



La Commissione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia se è legittima la previsione dell'art. 8 comma 1, lett. b) DPR 633/72, per cui le cessioni all'esportazione sono non imponibili solo se rispettano il termine di 90 giorni dal trasferimento fisico dei beni (in caso contrario il cedente italiano deve pagare l'Iva).

Corte di giustizia → i singoli Stati Ue possono prevedere «termini ragionevoli» per l'effettuazione dell'operazione per perseverare i diritti dell'Erario, senza essere perentori

È illegittima una previsione nazionale che preveda che il superamento del termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dall'esenzione.

Corte di giustizia europea

Conseguenze sulla normativa nazionale: Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2014:
l'Agenzia si adegua alla sentenza della Corte di Giustizia Ue.



Il regime di **non imponibilità** si applica:

- nel caso in cui il bene esca dal territorio Ue entro 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di 30 giorni per effettuare la regolarizzazione e quando il bene lascia il territorio comunitario oltre 90 giorni
 - ➔ il contribuente può recuperare l'Iva nel frattempo versata con l'emissione di una nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno successivo l'esportazione, oppure può presentare istanza di rimborso entro 2 anni.
- se il bene esce dal territorio Ue oltre 90 giorni, ma comunque entro 30 giorni il cedente acquisisce la prova dell'avvenuta esportazione,
 - ➔ il contribuente può non versare l'Iva, senza applicazione di sanzioni

Corte di giustizia europea

Sentenza 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12: vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe



- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria l'identificazione** nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo vige se
 - al termine delle lavorazioni il bene resta nel Paese Ue di lavorazione
 - il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Corte di giustizia europea

Conseguenze sulla normativa nazionale



Il Legislatore dovrà intervenire per allinearsi alla sentenza della Corte Ue, la cui efficacia decorre dalla data del suo deposito.

Nel frattempo:

- possono continuare ad applicarsi le regole vigenti, che subiscono infatti una restrizione ope judicis;
- l'operatore non residente può non identificarsi in Italia, mentre il soggetto passivo italiano che effettua la lavorazione, non deve considerare il trasferimento dei beni un acquisto o una cessione intracomunitaria;
- l'operazione va annotata in un apposito registro previsto dall'art. 50 c.5 D.L. 331/1993;
- la prestazione rientra nell'art. 7-ter DPR 633/1972.

Corte di giustizia europea

Sentenza 02.10.2014 causa C-446/13: cessioni intracomunitarie non imponibili anche con lavorazione all'estero



La cessione di beni, sui quali il cedente ha fatto realizzare lavori di rifinitura nello Stato del cessionario, prima dell'invio a destinazione, assume rilevanza ai fini Iva nello Stato dell'acquirente (ove la lavorazione è stata effettuata).

La normativa Italiana è conforme alla sentenza della Corte Ue.

Corte di giustizia europea

Sentenza 17.07.2014 causa C-272/13: Sentenza Equoland



Uno Stato membro non può chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

- ➔ Non vi è differenza tra l'Iva all'importazione e l'Iva interna
- ➔ Conseguenze sia per i contenziosi pendenti sia per l'attività di accertamento
- ➔ Problemi operativi ad esempio per le royalties relative ai diritti di licenza e know how

Corte di giustizia europea

Sentenza 09.10.2014 causa C-492/13: cancellazione retroattiva dell'acquirente dal Vies



La **retroattiva cancellazione dal VIES** dell'acquirente Ue, non può far negare la **non imponibilità IVA** della cessione intra Ue.

Se il cedente fornisce le prove richieste per dimostrare la cessione Ue, non è necessario provare l'autenticità della firma sui documenti di trasporto e i poteri del soggetto che ha firmato.

Il fornitore verifica l'iscrizione al Vies al momento di emissione della fattura e non può essere considerato debitore di IVA solo per la cancellazione retroattiva dal Vies da parte del cliente

Corte di giustizia europea

Sentenza 11.12.2014 causa C-590/13: la mancata o errata applicazione del *reverse charge* agli acquisti UE non comporta il non riconoscimento al contribuente della detrazione dell'Iva

1. I giudici comunitari hanno rilevato in primo luogo che il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre l'IVA , costituisce un principio fondamentale e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni;
2. In secondo luogo la Direttiva comunitaria consente agli Stati membri di «stabilire le formalità relative alle modalità di esercizio del diritto a detrazione. Queste formalità tuttavia non devono andare oltre quanto strettamente necessario per il controllo della corretta applicazione della procedura di autoliquidazione;
3. In terzo luogo il principio di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti



L'amministrazione finanziaria se dispone delle informazioni necessarie a dimostrare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti non può imporre condizioni supplementari che possano vanificare l'esercizio del diritto di detrarre l'imposta

Corte di Cassazione

Ordinanza 29.07.2014, n° 17254: omessa indicazione del numero di identificazione (partiva IVA) dell'operatore Ue in una cessione Intra Ue



Non è sufficiente la mancanza di attribuzione di partita Iva o della sua conferma da parte dello Stato Ue del cessionario, per il diniego del diritto alla non imposizione dell'operazione di cessione ai fini IVA, qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria. Si tratta solo di un requisito formale (precedentemente la Corte si era espressa in maniera diversa nelle sentenze 7.10.2011 n. 20575 e 29.2.2012 n. 3167).

Il cedente → non deve svolgere attività investigativa sulla movimentazione dei beni ceduti all'acquirente dopo che gli stessi sono consegnati al vettore incaricato dall'acquirente

→ deve verificare le caratteristiche di affidabilità di controparte (diligenza dell'operatore commerciale e professionale)

Corte di Cassazione

Sentenza n. 26003 del 10.12.2014: la mancata annotazione dei beni comunitari in lavorazione negli appositi registri di scarico e carico non comporta la non imponibilità IVA



La C.T. Prov. di Cuneo, con la sentenza 145 del 8 novembre 2012, aveva già stabilito che l'omessa istituzione del registro di carico-scarico comporta solo la sanzione amministrativa, non potendo in tal caso il Fisco applicare la presunzione di acquisto ex. Art. 3 D.Lgs. 441/97 .

L'omessa istituzione del registro, secondo i giudici di legittimità, costituisce una violazione paragonabile a quella dell'omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario intracomunitario. A tal proposito la Cassazione aveva già stabilito che si tratta di una mera irregolarità formale, soggetta a sanzione, ma che non può trasformare operazioni non imponibili per loro natura in operazioni imponibili (Cassazione 12455/2007).

Tali conclusioni possono essere estese alle annotazioni nel registro di carico-scarico , inoltre la corte ha aggiunto che neppure l'assenza della bolla di accompagnamento può intaccare di per sé la non imponibilità delle operazioni in oggetto

Agenzia delle Entrate

Risoluzione 13 dicembre 2013 n. 94/E: cessioni all'esportazione non imponibili



Non è imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, la cessione di beni immagazzinati all'estero, ed esportati «franco valuta» (senza vendita con emissione di bolletta doganale e fattura pro-forma) presso un deposito del cedente nazionale, qualora vi sia un impegno **vincolante**, per la loro cessione, con il cessionario extra comunitario.

- ➔ Assimilazione al contratto di consignment stock
- ➔ La compravendita ha luogo nel momento di prelievo dei beni dal deposito e in quel momento si forma il plafond
- ➔ Adempimenti previsti dalla risoluzione n. 520657 del 1975: Annotazione delle operazioni in un apposito registro ai sensi dell'art. 239 DPR 663/72



Fiscalità 2015

Ue: Modifica Direttiva Madre-Figlia

**Dr. Alberto Perani
Lecco, 11 febbraio 2015**

Ue: Direttiva Madre-Figlia

L'art. 4 prevede l'eliminazione della doppia imposizione **economica**, e lo Stato della società madre:

- si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia, oppure
- sottopone ad imposizione gli utili, autorizzando la madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta, la frazione dell'imposta subita dalla società figlia nel proprio Stato di insediamento nei limiti dell'imposta nazionale corrispondente.

Ue: Direttiva Madre-Figlia

La direttiva madre-figlia (direttiva 90/435/CE rivista nella direttiva 2011/96/UE) disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei gruppi in cui società madri e figlie appartengano a diversi Stati Ue.



- Obiettivi:
- eliminare la doppia imposizione dei dividendi
 - garantire la libera circolazione dei capitali all'interno del mercato comune
 - non ostacolare la formazione di gruppi societari Ue

Ue: Direttiva Madre-Figlia

Requisiti delle società ai fini dell'applicazione della direttiva madre-figlia:

- rivestire una delle forme giuridiche previste nella direttiva (es: GmbH per le società tedesche);
- domicilio fiscale in uno degli stati UE;
- essere assoggettate a una delle imposte previste nell'allegato della direttiva, senza fruire di esoneri che non siano territorialmente o temporaneamente limitati (es: Körperschaftsteuer in Germania);
- la società madre deve detenere una partecipazione minima del 10% al capitale della società italiana, ininterrottamente da almeno un anno.

Ue: Modifica Direttiva Madre-Figlia

La **Direttiva 2014/86/Ue** dell'8 luglio 2014, che dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2015, modifica l'art. 4 il paragrafo 1, lettera a), per evitare operazioni che spesso causano doppie non imposizioni:



Le esenzioni per gli utili nello Stato della madre si hanno solo se questi non siano già deducibili nel paese di residenza della figlia. Tali utili sono soggetti ad imposizione nella misura in cui essi siano deducibili per la figlia.

Inoltre....

Aggiornamento dell'Allegato I, parte A, con l'inserimento di altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e in Romania.



Fiscalità 2015:

Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato

Dr. Alberto Perani
Lecco, 11 febbraio 2015

Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato

- Normativa di riferimento
- Condizioni per la deducibilità dei costi
- Criticità applicative e delega fiscale

Normativa di riferimento

Articolo 110 commi da 10 a 12 bis del T.u.i.r.



Limiti alla deducibilità dei costi black list.



I costi sostenuti da imprese italiane sono indeducibili se provenienti da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata **se non si dimostrano particolari situazioni.**

Normativa di riferimento

Paesi a fiscalità privilegiata (fino al 31.12.2014):

- Livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano
- Mancanza di un adeguato scambio di informazioni
- Altri criteri equipollenti

Con la legge di stabilità 2015, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni



In attesa della white list, i fornitori black list vengono individuati nell'elenco di Stati nel DM 23 gennaio 2002



Sono fornitori black list imprese, branch e professionisti.

Sono esclusi i soggetti che non esercitano attività d'impresa o attività professionale.

Normativa di riferimento

Scopo della norma  Evitare che gli imprenditori italiani corrispondano prezzi di acquisto maggiori rispetto a quelli di mercato, concordando con il fornitore la retrocessione dell'eccedenza.

Costi black list:

- Spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi
- Ammortamenti e minusvalenze
- Perdite su crediti (clienti «black list»)
- Accantonamenti (es: fondo svalutazione crediti vs. clienti «black list»)
- Minusvalenze da cessione di partecipazioni sociali
- Penali, multe, caparre confirmatorie o penitenziali
- Ogni altro componente negativo

Le condizioni che consentono la deduzione dei costi

Il contribuente italiano alternativamente può dimostrare:

I esimente: Business Test

«Le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva»

Il esimente: Transaction test

«Le operazioni poste in essere all'estero rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione»

Le condizioni che consentono la deduzione dei costi

Esimente: documenti necessari

- atto costitutivo e statuto sociale;
- certificato di iscrizione al locale registro delle imprese;
- bilanci pubblicati ed eventuali certificazioni di bilancio;
- normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e le loro attività, la nomina di amministratori;
- descrizione dell'attività esercitata;
- copia di fatture delle utenze relative agli uffici ed altri immobili utilizzati;
- contratti di lavoro dei dipendenti con specifica del luogo di prestazione dell'attività lavorativa e delle mansioni svolte;
- contratti di locazione degli immobili adibiti ad ufficio o ad uso civile o industriale;
- contratti di assicurazione relativi a dipendenti ed uffici;
- estratti dei conti correnti che evidenzino movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

Le condizioni che consentono la deduzione dei costi

Il esimente:

1. Effettivo interesse economico

Si dimostra la rilevanza ai fini economici della transazione motivando la specificità della stessa in termini di convenienza rispetto a ipotesi alternative.

Esempi:

- Prezzo della transazione;
- Presenza di costi accessori;
- Modalità di attuazione dell'operazione (es: tempi di consegna)
- Impossibilità di acquisire lo stesso prodotto presso altri fornitori;
- Esistenza di vincoli organizzativi /commerciali / produttivi;
- Analisi del mercato.

Le condizioni che consentono la deduzione dei costi

Il esimente:

2. Concreta esecuzione

Acquisto di beni

- Documenti doganali
- Documentazione bancaria attestante il pagamento
- Contratto di fornitura di beni
- Ordine di acquisto, fattura del fornitore o autofattura dell'impresa residente

Acquisto di servizi

- Documenti attestanti il luogo di effettivo svolgimento della prestazione professionale
- Documentazione bancaria attestante il pagamento
- Contratto di fornitura dei servizi
- Documentazione relativa a perizie, relazioni tecniche, pareri, progetti, ricerche e altro

Le condizioni che consentono la deduzione dei costi

I costi black list:

- ➔ Devono essere segnalati in dichiarazione dei redditi
- ➔ La mancata segnalazione in dichiarazione determina una sanzione pari al 10% dei costi con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000
- ➔ Sono deducibili se l'imprenditore fornisce le prove delle esimenti
 - ➔ preventivamente con procedura di interpello
 - ➔ su richiesta dell'amministrazione finanziaria, che, prima dell'avviso di accertamento, invita le imprese a dimostrare uno dei requisiti entro 90 giorni.

Criticità applicative e delega fiscale

Criticità applicative

- Mancanza di progressività (indeducibilità integrale)
- Esimente atipica (criterio dell'economicità)
- Dovrebbe riguardare servizi e non beni
- Necessità di aggiornamento della «black list»

Prospettive della delega fiscale:

- potrebbe riguardare solo le **prestazioni di servizi e non anche le cessioni di beni;**
- previsione di indeducibilità **solo per la parte del costo non ritenuto congruo.**